



Conservatorio di Musica Alfredo Casella

Istituto Superiore di Studi Musicali

ALLAEGATO 3

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI

DEL CONSERVATORIO “ALFREDO CASELLA”

Art. 1

FORME DI COLLABORAZIONE

1) Secondo quanto disposto dal DLgs n. 68/2012 il Conservatorio di L'Aquila può definire annualmente, con uno o più bandi, forme di collaborazione degli studenti iscritti, ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio.

Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione sono le seguenti:

- a) supporto al funzionamento del sistema bibliotecario;
- b) assistenza nei laboratori didattici, nelle aule informatiche e multimediali;
- c) collaborazione nel servizio di accoglimento e assistenza degli studenti, docenti, delegati nell'ambito dei programmi di scambio nazionale ed internazionale;
- d) ogni altra forma di collaborazione utile al Conservatorio previo parere del Consiglio Accademico.

2) Per tali attività il Conservatorio, attraverso le strutture interessate, può predisporre adeguati corsi di preparazione che devono essere frequentati obbligatoriamente.

Art. 2

LIMITI E COPERTURA FINANZIARIA

1) L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili annualmente.

2) Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammontare dello stanziamento tenuto conto del quadro esigenziale approvato dal Consiglio Accademico.

3) Il Consiglio di Amministrazione delibera anche il corrispettivo orario della prestazione richiesta. Il corrispettivo è unico per qualsiasi tipo di collaborazione ed è esente da imposte ai sensi dell'art. 11 del DLgs n. 68/2012.

4) Il Conservatorio provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

5) Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non danno luogo ad alcuna vantazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 3

REQUISITI DELLE CANDIDATURE

1) Possono presentare domanda di collaborazione gli studenti tirocinanti e gli studenti allievi se regolarmente iscritti al Conservatorio di L'Aquila ai:

- ◆ corsi del vecchio ordinamento;
- ◆ corsi di Diploma Accademico di I livello;
- ◆ corsi di Diploma Accademico di II livello.

2) Salvo il possesso dei requisiti previsti al punto 1), l'attività a tempo parziale non s'interrompe se lo studente, dopo il conseguimento del Diploma Accademico di I livello, si iscrive in corso d'anno a un corso di Diploma Accademico di II livello ed è consentita la partecipazione alla selezione anche gli studenti iscritti ad un ulteriore corso di Diploma Accademico di I livello. L'attività a tempo parziale altresì non s'interrompe se allo studente, dopo il conseguimento del Diploma Accademico di II livello, viene accolta eventuale domanda di tirocinio.

3) Non possono partecipare alla selezione gli studenti che intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con il Conservatorio.

4) A parità di curriculum, le graduatorie verranno formulate secondo il criterio di merito; in caso di parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate, in riferimento all'ISEE presentato all'atto dell'iscrizione.

5) La Commissione competente ha la facoltà di escludere dalle graduatorie annuali gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata l'anno precedente, sentiti i responsabili dei servizi interessati, nonché gli studenti il cui contratto sia stato risolto in base ai termini previsti dal presente regolamento.

Art. 4

DURATA E LUOGO DELLA COLLABORAZIONE

1) Ogni rapporto di collaborazione deve avere un limite massimo di 200 ore per anno solare.

2) Le prestazioni, oggetto delle forme di collaborazione sopra elencate, dovranno svolgersi all'interno del Conservatorio di L'Aquila o dove lo studente venga inviato per le specifiche esigenze del servizio.

Art. 5

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE - DIRITTO ALLO STUDIO

1) La Commissione è composta dal Direttore o da un suo delegato, da due docenti individuati dal Direttore e da un assistente amministrativo con funzioni di segretario.

Art. 6

PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

- 1) Il Direttore valuta annualmente le collaborazioni da attuare relativamente a quanto stabilito all'art. 1.
- 2) In base alle domande pervenute, la stessa Commissione stila una graduatoria provvisoria per ciascuno dei settori banditi, in base ai criteri di merito, ed eventualmente di condizione economica di cui all'art. 3 punto 4). La presentazione di un eventuale ricorso avverso la graduatoria provvisoria, dovrà essere

formulata e fatta pervenire in forma scritta entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'albo e sul sito del Conservatorio.

- 3) Gli studenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva possono essere chiamati dai docenti responsabili del settore di riferimento o dal Direttore per eventuali colloqui di valutazione.

Art. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sono tenuti a presentare al Direttore domanda corredata di Curriculum, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel bando di selezione.

Art. 8

CONTRATTO

- 1) Viene stipulato un contratto di collaborazione tra lo studente utilmente collocato in graduatoria e il Conservatorio. Tale contratto deve indicare:
 - a) la struttura presso la quale è prestata la collaborazione;
 - b) il tipo/i di attività;
 - c) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - d) una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - e) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte ;
 - f) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni.
- 2) La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 11 del DLgs n. 68/2012.

Art. 9

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1) Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni nei limiti di quanto stabilito dal contratto, secondo le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la sua attività, comprovando le ore effettivamente svolte mediante apposito foglio presenze, compilato dal responsabile della struttura.
- 2) Lo studente deve assicurare la sua disponibilità fino alla fine dell'anno accademico.
- 3) Lo svolgimento parziale dell'attività prevista dà luogo al compenso per le prestazioni già svolte, come attestate dall'apposito foglio presenze.
- 4) Nel caso in cui lo studente selezionato non si presenti alla convocazione, senza motivazione scritta e documentata, viene considerato decaduto e può essere immediatamente sostituito nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 6.
- 5) Il corrispettivo viene versato in un'unica soluzione al termine della collaborazione, a fronte della presentazione dell'apposita tabella presenze corredata dalla relazione di valutazione sull'attività svolta da parte del responsabile della struttura.

Art. 10

RESPONSABILITÀ' AMMINISTRATIVA

Al responsabile della struttura spetta:

- a) il controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario della collaborazione;
- b) la valutazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sull'attività svolta e sull'efficacia dei servizi prestati dallo studente, espressa in apposita relazione.

Art. 11

NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e i regolamenti generali del Conservatorio.

DELIBERATO DAL C.D.A. CON DELIBERAZIONE N. 25 DELL'11/11/2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Avv. Domenico de Nardis